



**IL TRIBUNALE DI CROTONE**  
**Sezione civile - Procedure concorsuali**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - dott. Emmanuele AGOSTINI | Presidente rel. |
| - dott. Davide RIZZUTI     | Giudice         |
| - dott. Antonio ALBENZIO   | Giudice         |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento civile n. 3/2019 R.G. conc. prev., avente ad oggetto il ricorso per concordato preventivo con riserva ex art. 160 e 161 co. 6 L.F.

**RICHIAMATO**

- integralmente il provvedimento del 30.9.2019;

**RILEVATO**

- che si sono celebrate le udienze del 6.11.2019 e del 18.12.2019 innanzi al collegio, presente l'Ufficio della Procura della Repubblica, per la declaratoria di inammissibilità;
- che, essendo stata dichiarata desistenza nella procedura prefallimentare n. 15/2019 R.G. prefall., non constano istanze volte alla dichiarazione di fallimento del ricorrente, né la Procura della Repubblica ha avanzato al Tribunale fallimentare richiesta in tal senso ai sensi dell'art. 7 L.F.;
- letta la relazione dei commissari in data 18.9.2019;
- considerato che in data 21.1.2020 la ricorrente ha depositato un atto qualificato quale "rinuncia" al presente concordato preventivo n. 3/2019 R.G. conc. prev. (espressione da intendersi, evidentemente, in senso atecnico essendo già ampiamente decorso il termine per il deposito della documentazione integrativa) e ha confermato quanto dedotto in udienza, circa l'imminente presentazione di un ricorso per concordato c.d. "pieno";
- che alla data odierna non constano istanze volte alla dichiarazione di fallimento del ricorrente, né la Procura della Repubblica ha avanzato al Tribunale fallimentare richiesta in tal senso ai sensi dell'art. 7 L.F.;
- che occorre liquidare, con separato provvedimento collegiale, spese e competenze dei precommissari, avv. Raffaella Lavigna e dott.ssa Chiara Zizza, onerate della presentazione di apposita istanza nel termine di gg. 7, nonché ulteriori eventuali

- spese di procedura e, all'esito, disporre la restituzione al ricorrente dell'eventuale residuo sulla somma versata su un conto corrente intestato alla procedura;
- letti gli artt. 161 co. 6 e 162 co. 2 L.F.,


P.Q.M.

- dichiara inammissibile la domanda *prenotativa* di concordato preventivo presentata dalla "Carburanti Vrenna s.r.l." (p. iva 02832310797) n. 3/2019 R.G. conc. prev.;

Si comunichi il presente decreto a CARBURANTI VRENNA s.r.l., al Pubblico Ministero - Sede e ai commissari giudiziali

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2020

IL PRESIDENTE EST.

dott. Emmanuele Agostini  


Esibito in Cancelleria

registrare in data

26-01-2020

Il Consigliere

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO  
Dott.ssa 